

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1094-A}

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1954 (Stampato n. 541)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 luglio 1954*

Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale
delle società per azioni e a responsabilità limitata

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi, approvata dal Senato nella seduta del 27 luglio 1954 nel testo contenuto nel Doc. n. 1094 della Camera dei Deputati, non solo si collegano alla recente legge 6 agosto 1954, n. 603, ma insistono su una delle ragioni in tale occasione addotte per l'approvazione della legge, ossia sulla necessità di impedire abusi di società, così dette di comodo, correlativi alla svalutazione monetaria verificatasi dal 1940 ad oggi (a). Il senatore Trabucchi pone in rilievo che a sostegno della sua proposta non solo concorrono ra-

gioni di proporzione finanziaria alle attuali condizioni, molto diverse da quelle esistenti nel 1942, anno d'entrata in vigore del Codice civile (b), ma anche la necessità di « rendere più consona la struttura degli istituti allo spirito della legislazione secondo la quale solo le società per azioni aventi un capitale notevole sono (e non sempre) vere società di capitali, mentre le società a responsabilità limitata non devono normalmente nascondere l'impresa familiare, alla quale sono più adatte altre forme di società ». Questo il senatore Trabucchi sostiene, dopo aver premesso come si possa constatare l'esistenza « di

(a) Vedasi Tabella N. 2.

(b) Vedasi Appendice.

numerossime società anonime a capitale ridotto e ancor più numerose società a responsabilità limitata, non aventi il fine di assicurare per una impresa di media o di notevole entità economica la collaborazione di vari soci apportatori di capitale, ma soltanto la proprietà di singole persone, o, peggio, quello di garantire la responsabilità limitata per imprese rischiose nelle quali la persona fisica si impegnava, senza voler contrarre obbligazioni in proprio ».

Tali eventuali abusi non sarebbero tanto da riferirsi a « difetti nella struttura » della legge quanto al « mancato adeguamento dei limiti minimi di capitale posti per la costituzione delle società ».

Il testo originario subì notevoli variazioni durante la discussione in Senato. La Commissione ritenne di dover evitare la « commi-

stione in unica legge di materie diverse » come si esprime il relatore senatore Zoli. Quindi furono soppressi alcuni articoli riguardanti modificazioni delle leggi sul registro e sulle successioni relative al regime delle società.

I. — La opportunità del disegno di legge in esame può agevolmente rilevarsi dalle risultanze del prospetto che di seguito si riporta in ordine allo spostamento verificatosi nella situazione delle società dal 1942 al 1953, anche per effetto delle disposizioni del Codice civile del 1942, la cui attuazione era prevista per il 1945, ai sensi della norma transitoria n. 215, la quale disponeva che entro il 30 giugno 1945 le società avrebbero dovuto conformarsi ad uno dei tipi sociali previsti dal codice stesso.

TABELLA N. 1.

DISTRIBUZIONE DELLE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI
PER CLASSI DI CAPITALE

Ordine delle classi	CLASSI DI CAPITALE	Numero	
		31 dicembre 1942	31 dicembre 1953
I	Fino a L. 500 000	15.762	2.256
II	oltre 500 000 fino a 1 milione	4.408	8.351
III	» 1 milione fino 10 milioni	2.890	7.967
IV	» 10 » » 25 »	334	2.006
V	» 25 » » 50 »	134	1.431
VI	» 50 » » 100 »	87	858
VII	» 100 » » 250 »	53	523
VIII	» 250 » » 500 »	24	247
IX	» 500 »	17	367
	Totale	23.709	24.006

Il totale numero delle società considerate non è molto aumentato in dieci anni. Si sono verificati invece notevoli spostamenti interni fra le classi.

Dalle 15.762 società della prima classe esistenti al 31 dicembre 1942 si passa alla fine del 1953, alle 2.256 società della stessa classe, alle quali vanno aggiunte le 8.351 della II classe (aumentate di molto rispetto alle 4.408 società esistenti nel 1942). In totale le

società con capitale non superiore al milione di lire nel 1953 sono n. 10.607 (rispetto alle 20.170 del 1942): con una riduzione di circa il 50 per cento. Aumentano invece le società medie fra 1 milione e 50 milioni di capitale in notevole misura. Esse, divise in tre classi, ammontano a 3.358 nel 1942 ed a 11.404 nel 1953, costituendo il gruppo più denso del totale delle società nella loro suddivisione. Aumentano poi notevolmente ed in

proporzione relativamente maggiore le società con capitale da 50 milioni fino a oltre 500 milioni passando dalle 181 del 1942 alle 1.995 nel 1953. Si potrebbe prevedere che il provvedimento in esame provocherà un'ondata per cui le società si addenseranno nelle classi superiori al minimo di capitale stabilito dall'articolo 1 e potrebbe non mancare un effetto di omogeneità fra le società stesse.

Le precedenti constatazioni sono confermate dalle seguenti osservazioni.

Al 31 dicembre 1953 (ultima data per la quale esistono dati distinti per categorie di capitali) esistevano 20.580 società per azioni con capitale inferiore od uguale a 25.000.000 di lire, e dette società avevano un capitale complessivo di 81.500.000.000 di lire.

Elevando il capitale minimo della società per azioni a lire 25 milioni, si obbligano le suddette società a portare il loro capitale complessivo a lire 514.500.000.000, con un aumento di 433.000.000.000.

Manca la possibilità d'eseguire un calcolo analogo in rapporto alla ipotesi che il capitale minimo delle società per azioni venga elevato a 40 milioni di lire; e ciò perché nella classificazione delle società a seconda del rispettivo capitale si passa da 25 a 50 milioni.

Si può tuttavia calcolare, in via di larga approssimazione, che, sempre al 31 dicembre 1953, le società aventi un capitale inferiore od uguale a 40 milioni di lire, fossero 21.200 circa, ed il relativo capitale complessivo ammontasse a 108.000.000.000 di lire. Se dette società dovessero tutte quante adeguarsi al minimo di 40.000.000 di lire, il loro capitale complessivo dovrebbe portarsi ad 848.000.000.000 di lire, con un aumento di 740.000.000.000.

Manca la possibilità di eseguire calcoli di qualunque genere per le società a responsabilità limitata (il cui numero è sconosciuto).

II. — Fu richiesto il parere delle Commissioni permanenti III (Giustizia) e X (Industria). In un primo tempo la Commissione III richiese che l'esame del provvedimento venisse assegnato alla competenza primaria della Commissione di Giustizia, con parere della Commissione Finanze e Tesoro. Poco tempo dopo invece pervenne il parere che viene riportato.

PARERE DELLA III COMMISSIONE

« Comunico che la III Commissione permanente (Giustizia), esaminata, nell'odierna seduta, per il parere alla IV Commissione

(Finanze e Tesoro), la proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi « Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (*Approvata dal Senato*) (1094), ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento, rilevando che la modificazione dell'articolo 2478 del Codice civile di cui all'articolo 4, è accettabile, in quanto il trasferimento delle quote delle società a responsabilità limitata non sia soggetto ad eccessivi gravami fiscali e suggerendo che il termine fissato all'articolo 7 in un anno venga portato a due anni e che, all'articolo 8, venga indicato da quale momento comincia la decorrenza del termine di un mese per la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori per le deliberazioni relative alle liquidazioni secondo le norme stabilite dal Codice civile ».

(19 novembre 1954).

Il Presidente: TOSATO.

PARERE DELLA X COMMISSIONE

« La X Commissione permanente (Industria e Commercio) nella seduta di venerdì 29 ottobre 1954, presa in esame, per il parere a codesta Commissione, la proposta di legge del Senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (1094), ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta, segnalando però che i sindaci delle società di cui all'articolo 2 della proposta stessa dovrebbero essere scelti « tra gli iscritti negli albi degli ordini professionali o nel ruolo dei revisori dei conti ».

(29 ottobre 1954).

Il Presidente: CAPPÀ PAOLO

III. — Richiesta l'opinione del Ministro dell'industria questi rispose che fosse considerata l'opportunità di prevedere « l'agevolazione tributaria della tassa fissa per tutti gli apporti di capitale sotto qualsiasi forma essi avvengano per l'attuazione delle disposizioni legislative ».

IV. — La discussione si svolse attraverso una serena ricerca della migliore soluzione. Nel corso dell'esame dei singoli articoli e degli emendamenti approvati si renderà conto dell'atteggiamento della Commissione.

Per l'articolo 1: la Commissione emendò il minimo definito in 40 milioni abbassandolo a 25 milioni per i seguenti motivi:

a) per uniformare il minimo alla scala dei coefficienti legali di rivalutazione (tabella n. 2) con riferimento all'anno dell'entrata in vigore del Codice civile (1942);

b) per considerare con particolare riguardo la situazione delle società esistenti nelle regioni italiane meno floride (Mezzogiorno) e per non scoraggiare con adeguamenti troppo onerosi né l'esistenza delle società attuali, né il sorgere di nuove società;

c) per non costringere ad un turbamento eccessivamente grave 20.580 società italiane rappresentanti i cinque sestimi delle società esistenti, per le quali lo stabilire il minimo di 40 milioni aumenterebbe lo sforzo di adeguamento, da 25 a 40, del 60 per cento: spostamento piuttosto grave già al limite di 25 milioni come risulta visibilmente dal diagramma,

d) per l'esistenza di un piccolo numero di società comprese nella categoria fra 25 milioni e 40 milioni di capitale (1.200 circa): valutazione che consente di affermare che il vero e grave problema della rivalutazione del minimo di capitale riguarda le società di classe inferiore alle quali va rivolta la prevalente attenzione sugli effetti della legge.

La Commissione ha accolto poi integralmente un emendamento dell'onorevole Selvaggi, ponendolo come secondo comma dell'articolo 1. Infatti, secondo la legge, l'Ispettorato del credito stabilisce il minimo capitale necessario e non è parso opportuno estendere la norma dell'articolo 1 al settore del credito.

Per l'articolo 2: la Commissione volle prescindere dal limite posto a 250 milioni per stabilire in una norma generale che in ogni caso, per la loro competenza e per la loro dignità professionale, gli iscritti agli albi professionali dovessero partecipare nella misura di almeno 1 su 3, o di 2 su 5, alla composizione del collegio sindacale e che in ogni caso fra essi dovesse esser scelto il presidente del Collegio. Si è voluto pure evitare con questa norma che la nomina di sindaci scelti fra i funzionari di società parallele o collegate raccogliesse troppo strettamente i sindaci in un ambito d'influenze. Per il prestigio stesso dei Collegi sindacali la Commissione ha voluto imporre la presenza dei professionisti, in accoglimento del voto della X Commissione e delle istanze presentate dall'Ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Per gli stessi motivi fu approvata

la norma riguardante l'articolo 2398 del Codice civile.

Per l'articolo 3: la Commissione in relazione all'indice di rivalutazione stabilito nell'articolo 1 ha voluto emendare il minimo di capitale e l'ammontare della quota di conferimento per le società a responsabilità limitata.

Per l'articolo 4: dopo esauriente discussione la Commissione ha ritenuto d'accogliere il parere, determinante in materia, della III Commissione superando perplessità e suggerimenti intesi ad ammettere il trasferimento mediante registrazione nel libro dei soci, convalidata dal Collegio sindacale.

Per l'articolo 5: l'emendamento approvato dalla Commissione è formale, adeguando l'ammontare della quota a quello stabilito nell'articolo 3.

Per l'articolo 6: nessuna osservazione particolare.

Per l'articolo 7: in via preliminare la Commissione ha deciso d'includere le norme transitorie del testo in esame (articoli 7, 8, divenuti poi articoli 7, 8, 9) nonostante la proposta soppressiva dell'onorevole Ferreri, rivolta a definire il nuovo stato di diritto in modo esclusivo, senza contaminazioni a carattere disciplinare e tributario, da stabilirsi successivamente in testo separato.

La Commissione ha voluto consentire uno spazio di tempo più ampio perché le società procedano agli aumenti di capitali imposti dalla legge. L'anno previsto dal primo comma non è parso sufficiente, anche ricordando l'intervallo stabilito dal Codice civile, dal 1942 al 1945, per la precedente sistemazione delle società, in applicazione dell'articolo transitorio 215 del Codice civile. Cosicché il termine è divenuto biennale. Si è poi preferito staccare questa norma cronologica dalle successive norme tributarie raccogliendole in particolare articolo segnato col numero 8.

Per l'articolo 8: anche per istanza del Ministro del bilancio la Commissione ha voluto riferirsi in particolare alle esatte e precedenti norme contenute negli articoli 29 e 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, riguardanti atti di fusione, atti di trasformazione, atti di liquidazione e di assegnazione ai soci, nei limiti del nuovo minimo di capitale e per effetto dell'imposizione di tal limite.

Per il trasferimento a capitale dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, oppure dei saldi risultanti da eventuali nuove rivalutazioni si è ritenuto di non aprire nuovi termini scaduti al 31 di-

cembre 1954, essendo stata considerata sufficientemente ampia la norma di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1952, n. 74, e tenendo pure conto delle riserve già definite nella seconda parte del già citato articolo 6, tanto più valide attualmente.

D'altra parte la giurisprudenza, in base alle norme organiche della imposta di registro, ha riconosciuto ripetutamente che all'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria al fine dei soli aumenti di capitale è applicabile la imposta fissa. Per tale aspetto si potrebbe dubitare dell'utilità della norma.

Per il trasferimento a capitale di riserve con esenzione da tassazione di ricchezza mobile, la Commissione ha ritenuto di non prendere in considerazione l'istanza. È parso giusto che riserve eventualmente emergenti fossero assoggettate alle normali disposizioni per rispetto alla legge ed a criteri di giustizia fiscale.

Per l'articolo 9: si è chiarita soltanto la decorrenza del termine d'un mese secondo il parere della III Commissione.

V. — Si è discusso se il criterio prevalente d'ispirazione della presente legge fosse più di ordine economico che di ordine tributario. La Commissione, senza risolvere il

quesito, ha inteso che, comunque, per tale adeguamento si tenesse nel dovuto conto il livello minimo di fatto esistente per i capitali sociali nelle società italiane, e che, senza scoraggiare l'iniziativa e senza perturbazioni, si rendesse più facile possibile la applicazione della legge. Con intenzioni di rispetto per il buon corso economico e fra proposte a volte diverse fra loro, la Commissione concorde ha cercato di tracciare la via ritenuta migliore e la più prudente per evitare sconfinamenti in tale delicata materia (a).

In relazione alle considerazioni esposte la IV Commissione vi invita, onorevoli colleghi, ad approvare la proposta di legge n. 1094.

ROSELLI, *Relatore*.

(a) Per tale motivo, essendo sorto il problema dell'applicazione dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, circa la esenzione da ricchezza mobile degli atti sociali considerati nell'articolo, la Commissione non ha ritenuto dover riprendere la questione se non ponendo le norme della presente legge sullo stesso corso di quelle applicate per la legge n. 603. Né si è ritenuto di dover considerare il problema delle minoranze d'assemblea nelle deliberazioni inerenti all'applicazione della presente legge, proposto da alcuni.

TABELLA N. 2.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1952 N. 74

Data dell'investimento	Coefficienti legali di rivalutazione
1914	248,092
1915	219,783
1916	203,587
1917	185,088
1918	165,959
1919	150,632
1920	80,796
1921	62,980
1922	60,695
1923	59,027
1924	55,916
1925	51,233
1926	49,591
1927 (fino al 21 dicembre)	65,575
Dal 22 dicembre 1927 al 4 ottobre 1936	67,60
Dal 5 ottobre 1936 a tutto il 1938	40
1939	38
1940	33
1941	29
1942	26
1943	17
1944 } per gli investimenti al nord della linea gotica	17
1944 } per gli investimenti a sud della linea gotica	8,50
1945	3,60
1946	1,80

TABELLA N. 3.

PREZZO DELL'ORO IN BASE AL CAMBIO UFFICIALE DEL DOLLARO


Anni	Lire per grammo	Indici
1938	21,38	612,80
1939	21,64	620,22
1940	22,28	638,61
1941	21,80	624,74
1942	21,39	613,13
1943	21,38	612,80
1944	71,53	2.050,31
1945	112,53	3.255,28
1946	246,26	7.058,21
1947	329,05	9.431,37
1948	646,64	18.534,09
1949	664,84	19.055,61
1950	703,05	20.150,92
1951	703,16	20.154,15
1952	703,20	20.155,11

TABELLA N. 4.

NUMERI INDICI GENERALI DEI PREZZI ALL'INGROSSO
E DEL COSTO DELLA VITA

(Base 1938 = 1)

Anni	Prezzi all'ingrosso	Costo della vita
1938	1,00	1,00
1939	1,04	1,04
1940	1,22	1,22
1941	1,36	1,41
1942	1,53	1,63
1943	2,29	2,73
1944	8,58	12,15
1945	20,60	23,92
1946	28,84	28,23
1947	51,59	45,75
1948	54,43	48,44
1949	51,69	49,15
1950	48,97	48,49
1951	55,81	53,20
1952	52,70	55,46
1953	52,50	56,54



APPENDICE

(ART. 1).

Codice civile (art. 2327) — *Ammontare minimo del capitale.* — La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione di lire (articoli 2446 e 2447; disposizione transitoria, art. 215)

Disposizione transitoria (Codice civile, art. 215). — Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del Codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del Codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal Codice, sono sciolte e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice stesso.

Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (art. 28). — Le aziende di credito indicate nell'articolo 5 non possono costituirsi né iniziare le operazioni, né istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato. È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

(ART. 2).

Codice civile (art. 2397). *Composizione del Collegio.* — Il Collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti (2040).

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire (1)

(1) Elevato a 50 milioni di lire con legge 5 gennaio 1950, n. 9.

devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti (art. 2041; Disp. trans. 102).

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

Codice civile (art. 2398). — *Presidenza del Collegio.* — La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea (art. 2364) deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio (art. 2460; Disp. trans. 209).

(ART. 3).

Codice civile (art. 2474). — La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila (art. 2488).

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (art. 2452). Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille (art. 2482).

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in denaro.

(ART. 4).

Codice civile (art. 2479). — Le quote sono trasferibili per atto tra vivi (articoli 1470 e seguenti, 769 e seguenti) e per successione a causa di morte (articolo 456 e seguenti) salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo (articoli 2478 e 2481).

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione sul libro dei soci (art. 2490).

L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso l'esibizione del titolo da cui

risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

(ART. 5).

Codece civile (art. 2485). — *Diritto di voto*. — Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire

(ART. 6).

Codece civile (art. 2488). — *Collegio sindacale*. — La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore ad un milione di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo (art. 2490). In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti. Anche quando manca il Collegio sindacale si applica l'articolo 2409

(ART. 7)

Legge 6 agosto 1954, n. 603 (art. 29). — Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonché le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività di società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. La imposta

fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società, o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente pubblico.

(Art. 30). L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito alle liquidazioni delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'articolo 2327 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a quaranta milioni di lire ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale sociale non inferiore a duecentocinquanta milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

ART. 3.

I primi tre commi dell'articolo 2474 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire due milioni.

« Le quote di conferimento del socio possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire cinquantamila.

« Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire cinquantamila ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2479 del Codice civile è modificato come segue:

« L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

L'articolo 2327 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 25 milioni di lire ».

La disposizione di cui al primo comma non si applica alle aziende di credito che continuano ad essere regolate secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 28 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni devono scegliere tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri almeno uno dei sindaci effettivi se questi sono in numero di tre, e non meno di due se i sindaci effettivi sono cinque, e uno dei sindaci supplenti ».

L'articolo 2398 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il presidente del collegio sindacale deve essere scelto fra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri ».

ART. 3.

I primi tre commi dell'articolo 2474 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione e cinquecentomila lire.

Le quote di conferimento del socio possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiori a lire trentamila.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire trentamila ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

L'articolo 2485 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire cinquantamila il socio ha diritto ad un voto per ogni cinquantamila lire ».

ART. 6.

L'articolo 2488, primo comma, del Codice civile è modificato come segue:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a quaranta milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 7.

È concesso il termine fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge alle società per azioni ed a responsabilità limitata, legalmente esistenti, per procedere agli aumenti di capitale necessari per regolarizzare la loro posizione agli effetti del minimo di capitale richiesto.

Entro i limiti degli aumenti di capitale effettuati in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il trasferimento a capitale dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, sarà soggetto a registrazione con tassa fissa, purché il trasferimento sia deliberato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Le società che non si regolarizzeranno entro il termine di cui all'articolo precedente agli effetti dei minimi di capitale, stabiliti agli articoli 1 e 3 della presente legge, saranno sciolte di diritto.

ART. 5.

L'articolo 2485 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire trentamila il socio ha diritto ad un voto per ogni trentamila lire ».

ART. 6.

L'articolo 2488, primo comma, del Codice civile è modificato come segue:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a venticinque milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 7.

È concesso il termine fino a due anni dalla entrata in vigore della presente legge alle società per azioni ed a responsabilità limitata, legalmente esistenti, per procedere agli aumenti di capitale necessari per regolarizzare la loro posizione agli effetti del minimo di capitale richiesto.

ART. 8.

Entro i limiti degli aumenti di capitale occorrenti per l'applicazione degli articoli 1 e 3 sono soggetti ad imposta fissa di registro i conferimenti ad essi relativi, comunque effettuati purché deliberati entro il termine di cui all'articolo 7.

Gli atti di trasformazione di società per azioni in società a responsabilità limitata, gli atti di fusione di società per azioni o a responsabilità limitata, nonché gli atti di assegnazione ai soci posti in essere in seguito a liquidazione delle società suddette, deliberati in applicazione della presente legge, entro il termine di cui all'articolo 7, sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria a norma degli articoli 29 e 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

ART. 9.

Identico

Gli amministratori debbono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice civile.

Gli amministratori che omettano di provvedere nel termine sopra stabilito alla convocazione della assemblea saranno puniti con la ammenda da lire venticinquemila a lire cinquecentomila.

Gli amministratori debbono, entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, convocare l'Assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice civile.

Identico.